



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.52 /2020

Oggetto: Proroga misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020.

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 2Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020";

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

RICHIAMATA:

l'ordinanza 1 agosto 2020 n. 51 recante: "Proroga in materia di coordinamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.l. 30 luglio 2020 n.83 e dell'ordinanza del Ministro della salute in data 1 agosto 2020";

RICHIAMATA ALTRESI':

l'ordinanza 17 giugno 2020 n.39 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020";

DATO ATTO CHE:

con l'ordinanza 1 agosto 2020 n. 51 sono state prorogate fino al 9 agosto 2020 le ordinanze di seguito riportate:

- l'ordinanza 17 maggio 2020 n.30 recante "Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d. P.C.M.17 maggio 2020";
- l'ordinanza 20 maggio 2020 n. 32 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020";
- l'ordinanza 25 maggio 2020 n. 34 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020"
- l'ordinanza 1 giugno 2020 n. 35 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020".
- L'ordinanza 5 giugno 2020 n. 36 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020"
- l'ordinanza 12 giugno 2020 n. 37 recante: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020";
- l'ordinanza 12 giugno 2020 n. 38 recante: "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 11 giugno 2020";
- L'ordinanza 25 giugno 2020 n. 40 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.17 maggio 2020"
- l'ordinanza 7 luglio 2020 n. 41 recante: "Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale a decorrere dal 27 giugno 2020 ";

- l'ordinanza 13 luglio 2020 n. 45 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020".
- l'ordinanza 24 luglio 2020 n. 49 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020";
- l'ordinanza 31 luglio 2020 n. 50 recante: "Proroga in materia di coordinamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.l. 30 luglio 2020 n.83"

ATTESO CHE:

il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;

le Regioni, ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione e dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

si connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

RILEVATO CHE:

con le richiamate ordinanze è stata assentita la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, sulla base delle Linee guida adottate dalla Regione Liguria;

con la richiamata ordinanza 13 luglio 2020 n. 45 recante: "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020" è stato adottato sul territorio di Regione Liguria l'aggiornamento e l'integrazione delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" 20/127/CR7ter-a/COV19 approvato in data 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, allegate in copia e parte integrante del medesimo atto;

l'ordinanza 17 giugno 2020 n. 39 sopra richiamata ha validità fino al 31 luglio 2020;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

Con nota in data 6 agosto 2020 Prot. n. 6174/COV19 sono state trasmesse le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" 20/151/CR10a/COV19 de 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data;

Con nota in data 7 agosto Prot. n. 6212/COV19/CR sono state trasmesse le "Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 6 agosto 2020.

le misure di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020 sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE:

in conformità alle disposizioni di cui al d.P.C.M. e nel pieno rispetto delle linee guida si ritiene che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali oggetto di riapertura, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga possa essere estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati;

la locuzione "frequentatori o commensali abituali", debba intendersi riferita a soggetti appartenenti ad una cerchia di persone con *affectio familiaritatis*, ossia con interessi comuni, frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità, idonei a consentire l'estensione della deroga;

si rende necessario dover individuare specifiche misure per l'attività venatoria con particolare alle battute di caccia in braccata ;

per le finalità di cui al precedente alinea è stato predisposto apposito "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante le battute di caccia in braccata".

DATO ATTO CHE:

la situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio ligure, sulla base dei dati forniti da ALISA, consente l'autorizzazione di ulteriori attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale e delle misure ivi stabilite;

RITENUTO ALTRESI' CHE:

in ragione dell'emanazione da parte del Governo di ulteriori misure si debba garantire la prosecuzione delle misure già adottate dalla Regione Liguria senza soluzione di continuità; differenti soluzioni potrebbero indurre grave danno alla salute pubblica e, non da ultimo, un incremento dei contagi sul territorio della Regione Liguria;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di adottare sul territorio della regione Liguria le le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in pari data allegate e parte integrante della presenete ordinanza (All. 1)
2. di adottare sul territorio della regione Liguria la "Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nelle residenze universitarie" approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 6 agosto 2020 allegate e parte integrante della presente ordinanza (All. 2)
3. di adottare sul territorio della regione Liguria il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante le battute di caccia in braccata" - allegato in copia e parte integrante della presente ordinanza (All. 3) - stabilendo che le stesse sono assentite nel rigoroso rispetto delle misure nello stesso stabilite;
4. di prorogare fino al 7 settembre 2020, ovvero fino alla emanazione di nuove disposizioni regionali, la validità delle ordinanze richiamate in premessa e di seguito indicate:

- a) l'ordinanza 1 agosto 2020 n. 51 recante: "Proroga in materia di coordinamento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.l. 30 luglio 2020 n.83 e dell'ordinanza del Ministro della salute in data 1 agosto 2020";
 - b) l'ordinanza 17 giugno 2020 n.39 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M.11 giugno 2020";
5. di stabilire che in tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, di estendere detta deroga anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati;

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:

- ai Prefetti;
- ai Sindaci dei Comuni Liguri;
- al Sindaco della Città Metropolitana di Genova;
- Ai Presidenti delle Province di Imperia, Savona e La Spezia;
- all'ANCI;
- alla Polizia di Frontiera;
- agli armatori.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 8 agosto 2020

Giovanni Toti

